

RETTIFICHE

Rettifica della direttiva 89/684/CEE del Consiglio, del 31 dicembre 1989, relativa alla formazione professionale di taluni conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose su strada

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 398 del 30 dicembre 1989 e ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 18 del 5 marzo 1990, 2ª serie speciale)

Pagina 21, articolo 8, primo comma, lettera *b*), prima riga,

anziché: «*b*) a decorrere dal 1° luglio 1995:»,

leggi: «*b*) a decorrere dal 1° gennaio 1995:».

Rettifica della direttiva 92/51/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 209 del 24 luglio 1992 e ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 73 del 5 ottobre 1992, 2ª serie speciale)

Pagina 143, articolo 4, paragrafo 1, lettera *a*) ultimo comma

Le ultime tre righe vanno lette come segue:

«... dove è richiesto il possesso di un diploma che sancisca uno dei cicli di formazione di cui all'allegato C».

Pagina 145, articolo 7, lettera *a*)

La quarta e la quinta riga vanno lette come segue:

«... in conformità dell'articolo 6, primo comma, lettera *a*) o *b*)».

Rettifica della direttiva 93/33/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativa ai dispositivi di protezione contro un impiego non autorizzato dei veicoli a motore a due o tre ruote

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 188 del 29 luglio 1993 e ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 82 del 18 ottobre 1993, 2ª serie speciale)

Pagina 117, punto 3.2.3:

anziché: «3.2.3. non sia possibile la chiave quando ...»,

leggi: «3.2.3. non sia possibile estrarre la chiave che quando ...».

Rettifica della direttiva 93/91/CEE della Commissione, del 29 ottobre 1993, che adegua al progresso tecnico la direttiva 78/316/CEE del Consiglio relativa alla sistemazione interna dei veicoli a motore (identificazione di comandi, spie ed indicatori)

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 284 del 19 novembre 1993 e ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 8 del 31 gennaio 1994, 2ª serie speciale)

Pagina 159, figura 4, seconda frase della descrizione:

anziché: «Se il comando è separato, viene identificato dal simbolo indicato nella figura 1.»,

leggi: «Se il comando non è separato, viene identificato dal simbolo indicato nella pagina 1.».
